



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Giovanni COPPOLA	Presidente
Luigi CASO	Consigliere relatore
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Nicola RUGGIERO	Consigliere
Daniele BERTUZZI	Consigliere
Maria Cristina RAZZANO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere

Sul ricorso iscritto al n. 842/SR/EL del registro di Segreteria proposto nell'interesse del Comune di Serradifalco, in persona del sindaco p.t., per l'impugnazione della deliberazione n. 150/2024/PRSP della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, decisa nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 e depositata in segreteria il 10 giugno 2024, di non approvazione del Piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune ricorrente con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 17 febbraio 2019 e successivamente riformulato con delibera consiliare n. 38 del 27 luglio 2022,

nonché per l'impugnazione di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti o dipendenti.

A chiusura della Camera di consiglio relativa all'udienza 22 gennaio 2025, con l'assistenza del Segretario d'udienza Maria Elvira Addonizio, assenti gli avvocati di parte ricorrente Gianluca Brancadoro e Carlo Mirabile, e alla presenza, per la Procura generale, del V.P.G. Fabrizio Cerioni, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Atteso che tra le diverse motivazioni a supporto dell'impugnata delibera n. 150/2024/PRSP, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana non ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune ricorrente con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 17 febbraio 2019 e successivamente riformulato con delibera consiliare n. 38 del 27 luglio 2022, vi è la mancata considerazione degli effetti sul fondo di rotazione della sentenza 224/2023 della Corte costituzionale;

atteso che con la citata sentenza, la Corte costituzionale ha chiarito che *“in un simile contesto non è affatto necessario che l'amministrazione ... riapprovi – risalendo all'indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge”*;

atteso che queste Sezioni riunite in speciale composizione, con riferimento alla peculiarità della presente tipologia di giudizio, hanno chiarito sia che esso è finalizzato *“non soltanto alla verifica della correttezza, della razionalità, della logicità, della coerenza e, naturalmente, della legittimità del percorso argomentativo e del corredo motivazionale posto a base della pronuncia [...] ma deve tenere conto anche – in una visione dinamica dell’equilibrio di bilancio – di fatti attestanti una diversa situazione finanziaria e contabile dell’ente”* (sent. 3/2014 da ultimo richiamata da sent. n. 32/2020/EL) sia che la particolare natura del presente giudizio *“non comporta neppure che il ricorrente abbia il potere di sollecitare le Sezioni Riunite alla valutazione di fatti nuovi e diversi da quelli riconducibili ad una più avvertita e corretta valutazione prognostica dell’attendibilità delle previsioni del precedente Piano, né – a maggior ragione – un nuovo Piano di riequilibrio, atteso che ciò comporterebbe un’alterazione e commistione tra i diversi ruoli magistratuali del controllo e della giurisdizione contabile”*;

atteso, infine, che con memoria del 10 gennaio 2025, il Comune ricorrente ha comunicato di aver incassato il contributo previsto dalla legge della Regione Sicilia n. 25 del 2024, finalizzato ad *“assicurare la sostenibilità dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale deliberati dalle amministrazioni comunali, in corso di esame da parte della Corte dei conti, ivi incluse le Sezioni riunite in speciale composizione, per l’esercizio finanziario 2024”* (L. Reg. Sicilia 25/2024);

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione concede termine di sei mesi per consentire al Comune ricorrente di integrare con le risorse provenienti dallo *ius supeveniens* il Piano oggetto del presente giudizio.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

IL PRESIDENTE
Giovanni Coppola
f.to digitalmente

La presente ordinanza è stata depositata in Segreteria in data 21 marzo 2025.

IL DIRIGENTE
Antonio Franco
f.to digitalmente